



*Il Ministro  
delle Attività Produttive*

DIREZIONE GENERALE COMMERCIO, ASSICURAZIONI E  
SERVIZI – UFFICIO C3

N. Protocollo: 0006554  
del 8 luglio 2005

ALLE CAMERE DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA

Loro sedi

ALL'UNIONCAMERE  
Piazza Sallustio, 21

00187 Roma

CIRCOLARE N. 3588/C

Oggetto: Art. 3, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito con legge 14 maggio 2005, n.80.

L'art. 3, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito con legge 14 maggio 2005, n.80, sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina ora la “dichiarazione di inizio attività” anziché la “denuncia di inizio di attività”.

*La nuova disposizione prevede che “Ogni atto di autorizzazione...comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale .....è sostituito da una dichiarazione dell’interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste”.*

La norma sembrerebbe interessare anche le iscrizioni in albi o ruoli tenuti dalle Camere di commercio dei cosiddetti “ausiliari del commercio” (agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, periti ed esperti, spedizionieri, mediatori marittimi, ecc.).

Al riguardo, tuttavia, va considerato che tali attività, nella prima stesura della legge n.241/1990, non sottostavano alla disciplina dell’art. 19 ( il quale escludeva esplicitamente dalla stessa gli atti soggetti ad esperimento di prove a ciò destinate che comportassero valutazioni tecniche discrezionali) ma a quella del successivo art. 20 che riguarda l’istituto del silenzio assenso, a seguito del quale vennero poi disciplinate con D.P.R. 26/4/1992 n. 300 e D.P.R. 9/5/1994, n. 407.

Ciò sulla base del presupposto che le iscrizione ai predetti ruoli ed albi non dipendono esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge ma comportano anche valutazioni tecniche discrezionali.

Infatti, le relative modalità di iscrizione contemplano la valutazione della documentazione attestante l’esercizio dell’attività svolta (come, ad esempio, nel caso degli agenti e rappresentanti di commercio, dei periti ed esperti e degli spedizionieri) oppure l’esperimento di prove a ciò destinate (come, ad esempio, nel caso degli agenti di affari in mediazione).

Anche il nuovo articolo 19 prevede la condizione che lo stesso possa essere applicato soltanto nel caso di atti a contenuto vincolato “...il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale.....” sui quali, cioè, l'Amministrazione opera senza alcuna discrezionalità ma soltanto sulla base della valutazione dei presupposti normativamente richiesti.

Pertanto, si ritiene che, dati i margini di discrezionalità con cui operano sia le Camere di commercio sia le Commissioni provinciali in merito alle iscrizioni nei singoli ruoli, quanto previsto dal nuovo art. 19, come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L.n.35/2005, convertito con legge n.80/2005, non riguardi le categorie in argomento che restano disciplinate dall'art. 20 della legge 241/1990.

IL MINISTRO

F.TO CLAUDIO SCAJOLA